



SCRITTURA PRIVATA

G039-2021 Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del d.lgs.50/2016, svolta tramite piattaforma telematica, per l'affidamento di accordo quadro a favore delle strutture dell'Ateneo per l'approvvigionamento dei prodotti a marchio e la concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze. Importo stimato per la concessione del marchio Unifi per la vendita a terzi € 300.000,00 oltre iva, importo complessivo della fornitura dell'accordo quadro € 700.000,00 oltre iva. CIG: 97485684CE

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, legalmente rappresentata per il presente atto dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali dott. Massimo Benedetti, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco, 4 (nel prosieguo denominato anche: "Università"), C.F./P.IVA 01279680480

E

S. B.E. sas, di Bisesti Alessandro & C., con sede legale in Via dell'Ora del Garda 61 38121 Trento (TN) Italia, rappresentato da Alessandro Bisesti nato a [redacted] in qualità di Legale rappresentante, nel prosieguo anche indicato come "Aggiudicatario" o "Appaltatore";



PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 532, prot. n. 80361 del 12 aprile 2023 è stata attivata la procedura concorrenziale, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, per la definizione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze (UniFi) e la concessione del marchio per la vendita a terzi dei prodotti di Merchandising, di durata quadriennale, rinnovabile per un ulteriore quadriennio, per un importo complessivo pari a € 700.000,00 oltre IVA per la fornitura nell'ambito dell'Accordo Quadro ed € 300.000,00 oltre IVA quale valore stimato della concessione del marchio UniFi per la vendita a terzi;

che l'appalto veniva aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i criteri indicati negli atti di gara;

che in seguito alle attività di gara, con Determina Dirigenziale n. 1276 Prot. 194061 del 4 settembre 2023 è stata disposta l'aggiudicazione del contratto in oggetto all'Operatore economico S.B.E. sas di Bisesti Alessandro & C;

che tutte le verifiche normativamente previste hanno dato esito positivo, e che pertanto l'aggiudicazione è da considerarsi efficace;



RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo dell'adunanza del 29 novembre 2022, rep. n. 2102 prot. n. 275747 del 30/11/2022, con cui è attribuita al Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali la UdP Centrale acquisti, con la precisazione che associata alla stessa vi è l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica superiori alla soglia comunitaria, sia in ambito di lavori che di forniture e servizi e la sottoscrizione dei relativi contratti, nonché il supporto agli Organi accademici, tanto premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO.**

Il contratto ha per oggetto la definizione di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti con il marchio dell'Università degli Studi di Firenze (di seguito UniFi) e la Concessione del marchio UniFi per la vendita a terzi di prodotti di merchandising, tramite piattaforma, al fine di promuovere il marchio dell'Università, nell'ottica di un rafforzamento della propria immagine e dei valori identitari (brand-identity) dell'Ateneo e della diffusione del senso di appartenenza di studenti, dipendenti e cittadini nonché di tutti coloro che, a diverso titolo, partecipano alle attività della comunità universitaria. Si rimanda a quanto previsto agli artt. 1 e 2 del capitolato tecnico.



ART.2 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI  
ATTUATIVI. DURATA DELLA CONCESSIONE. PERIODO DI PROVA A  
LIBERA RESCINDIBILITÀ.

Il presente Accordo quadro ha durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla data della relativa stipulazione. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo della durata di ulteriori 4 anni. In tal caso, l'Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi (o più favorevoli per la stazione appaltante), prezzi, patti e condizioni. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Per i primi sei mesi, l'Accordo Quadro si intende conferito a titolo di prova, per consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura del servizio si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione, a sua esclusiva discrezionalità, e risolvere il contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni. In tale eventualità, all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo di quanto eventualmente fornito; sono esclusi diversi rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere. L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore



massimo dell'Accordo Quadro applicando i corrispettivi definiti mediante applicazione, sui prezzi indicati nel "Listino prezzi", del ribasso unico offerto in sede di affidamento. La Concessione della gestione del merchandising dell'Università degli Studi di Firenze ha durata uguale all'Accordo Quadro. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo della durata di ulteriori 4 anni. Per i primi sei mesi, la Concessione si intende conferita a titolo di prova, per consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dall'Aggiudicatario. In caso di esito positivo del periodo di prova, la Concessione si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale. Al contrario, in caso di esito negativo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, a sua esclusiva discrezionalità, mediante semplice preavviso di 15 giorni.

**ART.3 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVI. VALORE DELLA CONCESSIONE.**

L'importo massimo delle prestazioni che potranno essere affidate nel corso dell'efficacia dell'Accordo Quadro è stimato in complessivi € 700.000,00 (settecentomila/00), oltre IVA, incluso l'eventuale rinnovo. I corrispettivi applicabili ai singoli contratti attuativi saranno determinati con applicazione della percentuale unica di ribasso offerta dall'affidatario in sede di aggiudicazione all'elenco dei prezzi indicati, per ciascuna prestazione, nel "Listino prezzi".

L'importo della Concessione è pari a € 300.000,00 (trecentomila/00) oltre IVA, escluso l'eventuale rinnovo. Non sono previsti oneri per la sicurezza in



quanto non si ravvisano, stanti le modalità di esecuzione delle prestazioni, rischi da interferenze.

#### ART. 4 CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MARCHIO.

L'Università mette a disposizione dell'Appaltatore il proprio marchio, che deve essere utilizzato unicamente per caratterizzare e commercializzare gli articoli personalizzati inseriti nel "Listino prezzi", nonché gli eventuali nuovi prodotti concordati con l'Università nelle modalità previste dal Capitolato e nel rispetto di quanto previsto nel "Manuale di Identità Visiva dell'Ateneo".

Nell'utilizzo del marchio dell'Università, l'Appaltatore non deve compiere alcun atto o omissione che possa ledere la reputazione o utilizzare eventuali altri segni, scritte od informazioni che possano ingenerare confusione con il nome o il marchio o trarre in inganno l'utenza. L'Appaltatore non può in alcun caso autorizzare terzi all'uso del marchio dell'Università e utilizzare il marchio al di fuori delle prescrizioni del capitolato. L'Aggiudicatario comunica immediatamente all'Università qualsiasi contraffazione o uso non autorizzato del marchio, da qualsiasi terza persona, di cui venga a conoscenza.

#### ART 5. REQUISITI TECNICI E DI QUALITÀ DELLE FORNITURE.

L'Appaltatore si impegna a fornire beni rispettosi dei seguenti requisiti tecnici e di qualità, così come descritti nell'offerta tecnica (A e B) allegata al presente contratto :



Prodotti tessili: La stazione appaltante richiede che i prodotti tessili forniti nell'ambito dell'accordo quadro rispettino tutte le specifiche tecniche del documento "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili" approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n.23 del 28 gennaio 2017. In particolare, i tessuti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazioni: • Coloranti e coloranti azoici: 30 mg/kg per ogni ammina, sul prodotto finito; • Coloranti potenzialmente sensibilizzanti: 50 mg/kg; • Ritardanti di fiamma alogenati: Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova; • Formaldeide: 75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle; • Composti organostannici: 2 mg/kg; • Pentaclorofenolo: 0,5 mg/kg; • Cadmio: 40 mg/kg; • Cromo VI e composti: 0,5 mg/kg; • Idrocarburi policiclici aromatici: 1,0 mg/kg; • Ftalati: 0,1% mg/kg; • Dimetilfumarato (DMF): 0,1 mg/kg; • Perfluorottano sulfonato (PFOS): 1,0 g/m<sup>2</sup>; • Acido perfluorottanoico (PFOA): 1,0 g/m<sup>2</sup>; • Acido perfluoroesanoico (PFHxA): 0,1 mg/kg; • Alcoli Fluorotelomeri (FTOH): 0,1 mg/kg; • Perfluoro butan sulfonato (PFBS): 0,1 mg/kg; • Fluorotelomero sulfonato (FTS): 0,1 mg/kg; • Acido perfluorobutanoico (PFBA): 0,1 mg/kg; • Acido perfluorodecanoico (PFDA): 0,1 mg/kg; • Acido perfluoroeptanoico (PFHpA): 0,1 mg/kg; • Antimonio (Sb): 30,0 mg/kg; • Arsenico (As): 1 mg/kg; • Cadmio (Cd): 0,1 mg/kg; • Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) 2,0 mg/kg; • Cobalto (Co): 4 mg/kg; • Rame (Cu): 50 mg/kg; • Piombo: 1 mg/kg; • Nichel (Ni): 1 mg/kg; • Mercurio (Hg): 0,02 mg/kg Le seguenti sostanze non devono essere



presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo

(OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP)

CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfe-

nolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-

20) CAS vari. In base a quanto previsto dai CAM, l'offerente deve indicare in

base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio.

Prodotti che vengono a contatto con gli alimenti: Tali prodotti (ad esempio la

borraccia e la tazza) dovranno rispettare i criteri di qualità stabiliti dal regola-

mento europeo n. 1935/2004 per i MOCA, materiali ed oggetti a contatto con

gli alimenti, e dal Decreto legislativo 108/1992 concernente i materiali e gli

oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, emanato in attua-

zione della direttiva n. 89/109/CEE. Qualora i prodotti dovessero contenere

parti in plastica, queste non dovranno contenere BPA, DEHA, o ftalati.

Settore cancelleria, oggettistica: La carta utilizzata dovrà essere costituita da

fibre riciclate e/o fibre vergini ottenute da foreste a gestione sostenibile. Dovrà

inoltre essere priva di cloro o priva di cloro elementare. I prodotti offerti do-

vranno avere le certificazioni di marchio di qualità ecologica dell'Unione Eu-

ropea, eco etichettature o equivalenti.

Strumenti di scrittura: Il legno delle matite non dovrà provenire da foreste pro-

tette per ragioni ambientali o sociali. Inoltre i prodotti offerti dovranno essere

in possesso di certificazioni, marchio di qualità ecologica dell'Unione





Europea, eco etichettature o equivalenti. Il tappo ed il corpo del prodotto dovranno essere costituiti di un materiale facilmente separabile nel corso del riciclo. Le parti in plastica non dovranno contenere cloro. I coloranti del tappo e del corpo non dovranno essere a base di antimonio, arsenico, bario, cadmio, mercurio, selenio, piombo, cromo. I coloranti dell'inchiostro e della grafite non dovranno essere a base di antimonio, arsenico, bario, cadmio, mercurio, selenio, piombo, cromo VI e non dovranno contenere solventi aromatici o alogenati. L'inchiostro e la grafite non dovranno contenere sostanze che richiedono la classificazione come sostanze tossiche, molto tossiche, pericolose per l'ambiente, dannose per la salute, corrosive, irritanti, allergeniche, cancerogene, dannose per il sistema riproduttivo, dannose geneticamente, esplosive, ossidanti, estremamente infiammabili, infiammabili, altamente infiammabili, infiammabili secondo le direttive europee 67/548 e 1999/45.

Imballaggio: L'imballaggio deve essere costituito da materiali omogenei e facilmente separabili. I materiali dell'imballaggio devono essere identificati in base allo standard DIN 6120 o metodi corrispondenti. Gli imballaggi in carta devono contenere almeno 80% di materiali riciclati. Gli imballaggi in plastica non devono contenere cloro e devono essere in plastica riciclata nella stessa misura della carta.

ART. 6 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI  
E DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE.



L'affidamento dei contratti attuativi avverrà nel seguente modo:

i rapporti con il soggetto aggiudicatario saranno tenuti dall'Unità funzionale

Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti, dal

Sistema Museale di Ateneo, dai singoli Dipartimenti e Centri autonomi di

spesa. Il soggetto aggiudicatario avrà quindi diversi referenti per la gestione

degli ordini e per il pagamento delle fatture.

All'interno dell'Ateneo sarà istituito un gruppo di referenti interni, composto

da:

il RUP, che coordinerà il gruppo e farà da referente per le esigenze dell'amministrazione centrale;

un referente per ciascun Dipartimento;

un referente per ciascun Centro autonomo di spesa.

Ciascun componente del gruppo sarà il punto di riferimento della propria struttura per la raccolta delle esigenze in materia di gadget. Quando vi sarà necessità di fare un ordine al fornitore, il referente potrà utilizzare la piattaforma online predisposta dall'Appaltatore (sito di vendita unico con account dedicati, oppure sito di vendita separato dal merchandising online per tutte le utenze diverse dalle strutture di Ateneo).

Si rimanda in toto a quanto stabilito all'art. 5, 11, 12 , 13 e 14 del Capitolato Normativo.



ART.7 ELENCO PREZZI APPLICABILI AI CONTRATTI ATTUATIVI-  
CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.

Ai fini dell'individuazione dei corrispettivi da applicare ai singoli contratti attuativi, il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato ai prezzi contenuti nel "Listino prezzi". Gli importi di corrispettivo sono da considerare comprensivi di ogni onere o spesa relativo alle esigenze di esecuzione delle prestazioni. È prevista la possibilità, in sede di affidamento dei singoli contratti attuativi, di concordare prezzi più favorevoli per l'Università degli studi di Firenze. Per la clausola di revisione prezzi si rimanda in toto a quanto stabilito all'7 del Capitolato Normativo.

ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO  
DELL' ACCORDO QUADRO.

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni relative all'Accordo Quadro sarà corrisposto dai CdR di Ateneo previo ricevimento di regolare fattura, verifica del D.U.R.C. e della regolare esecuzione del contratto, così come previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente. I corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base del numero di prodotti con marchio UniFi venduti ai prezzi riportati nel listino a base di gara al netto del ribasso offerto e tali importi graveranno sui budget dei singoli CdR contraenti, ciascuno in ragione dei singoli Ordini di Fornitura emessi.



La quota di venduto rientrante nell'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro non è soggetta al pagamento di royalty. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la fatturazione o lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, tramite PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla/e fattura/e contestata/e. L'Aggiudicatario si impegna a corrispondere le retribuzioni al proprio personale anche in pendenza di liquidazione delle fatture. L'Aggiudicatario si obbliga a indicare nella fattura elettronica il canone, il CIG Derivato, il codice IPA, l'IDDG (Identificativo del Documento Gestionale) o il numero del Contratto e seguire ogni altra indicazione dell'Amministrazione.

#### ART.9 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL MARCHIO.

Nell'ambito della concessione del marchio in riferimento alla vendita dei prodotti di Merchandising nessun onere sarà a carico dell'Università, a esclusione delle royalties in uscita per i prodotti di terze parti ospitati nel sito di vendita. A fronte del rilascio della concessione del marchio, l'Aggiudicatario si impegna al pagamento annuale all'Università di royalties sul fatturato (imponibile fatture IVA esclusa), calcolato sulla base della quota di venduto degli articoli fuori dall'ambito di applicazione dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario dovrà versare all'Università con periodicità annuale posticipata rispetto alla stipula del contratto, le royalties per la concessione della



gestione del logo pari al 10% sul fatturato (imponibile fatturato IVA esclusa) dalle vendite, come da offerta economica allegata. Tale percentuale sarà applicata sull'importo totale del fatturato annuo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (31.12 di ogni anno). Ai fini del pagamento della royalty, il Concessionario entro 15 giorni lavorativi dallo scadere dell'annualità deve comunicare all'Università tramite PEC l'importo della royalty dovuta, unitamente al relativo documento giustificativo. L'importo riguardante le royalties per la concessione della gestione del logo dovrà essere corrisposto in una unica rata annuale posticipata previa emissione di fattura da parte dell'Università degli Studi di Firenze. Resta inteso che qualora la prima fatturazione del canone annuo avvenisse in date diverse dal 1° gennaio e 1° luglio, si fatturerà la frazione dell'anno iniziale per la porzione di mesi che vanno dalla data del verbale di avvio delle attività alla scadenza del I o II semestre dell'anno solare.

Il pagamento non potrà essere ritardato per alcun motivo. In caso di mancato pagamento per un numero di rate successive corrispondenti ad una annualità, l'Università trasmetterà relativo sollecito formale tramite PEC; trascorsi trenta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di tale sollecito l'Università si riserva di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nell'adempimento e avrà diritto agli interessi calcolati a norma di legge su tutte le somme dovute, senza necessità di costituzione in mora. Gli



interessi sono calcolati al tasso legale in vigore al momento della loro maturazione.

#### ART.10 RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare prima della stipula del contratto, il nominativo, i recapiti telefonici e indirizzo e-mail del responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio, per tutta la durata del contratto, dovrà farsi carico di accogliere le richieste e le segnalazioni da parte dell'Amministrazione e di porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione.

Il responsabile del servizio, dotato di idonee competenze professionali dovrà assicurare per eventuali urgenze/emergenze una pronta reperibilità telefonica dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. Sarà il referente unico per conto dell'Aggiudicatario per tutti gli adempimenti contrattuali, comunicazioni, contestazioni, con il ruolo di supervisione e coordinamento. Si rimanda in toto a quanto stabilito all'art. 9 del Capitolato normativo.

#### ART 11. CAUZIONE DEFINITIVA.

La cauzione per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari a €100.000,00 è stata prodotta dall'Appaltatore con Garanzia Fidejussoria n. 0031322, rilasciata dalla banca Cassa di Trento, Credito Cooperativo Italiano, in data 13 novembre 2023. Si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Capitolato normativo.



ART 12 COPERTURA ASSICURATIVA.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla responsabilità per i danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato a luoghi, cose o terzi, indipendentemente dall'esistenza di idonea polizza assicurativa. Sarà, quindi, onere esclusivo dell'Appaltatore assumere ogni misura utile o necessaria, e provvedere a qualunque adempimento, funzionale a prevenire ed evitare danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore è assicurato con la polizza "Impresa Artigianato" n. 0A/M11363180, agli atti, che prevede un massimale di responsabilità RCT/RCO pari a € 1.500.000,00.

ART.13 SUBAPPALTO.

In considerazione della particolarità e specificità del presente affidamento non è ammesso il subappalto.

ART 14. SICUREZZA.

I costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non soggetti a ribasso in fase di gara, sono pari a 0 (zero), in quanto in relazione all'oggetto e alle modalità di esecuzione delle prestazioni non si ravvisano rischi da interferenze. Non è pertanto necessaria la redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza" (DUVRI).  
L'Appaltatore dichiara di possedere tutti i requisiti tecnico professionali



necessari ai fini dell'esecuzione delle forniture dedotte nel contratto, impegnandosi a garantire il rispetto di ogni prescrizione, onere ed obbligo previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esecuzione delle forniture e l'incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo su di se tutte le opere provvisoriale ed esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità.

#### ART 15. CESSIONE DEL CONTRATTO.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto. È assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, il risarcimento di ogni danno e il rimborso delle spese in favore dell'Università, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, del contratto. Si rimanda in toto a quanto stabilito all'art. 19 del Capitolato Normativo.

#### ART 16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il contratto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l'Appaltatore assume su di sé ogni obbligo di adempimento. In





ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'Appaltatore procederà, quale condizione per consentire all'Ateneo il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente contratto, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto. Si rimanda all'art. 22 del Capitolato normativo.

#### ART 17. PENALI.

L'Università ha il diritto di controllare la perfetta e regolare esecuzione delle forniture, conformemente alle richieste, ed ogni qualvolta venisse rilevata una inosservanza a quanto disposto dal capitolato, si procederà ad addebitare all'Appaltatore una penale secondo quanto riportato in dettaglio all'art 15 del Capitolato normativo, al quale si rimanda in toto.

#### ART 18 RISOLUZIONE.



Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti all'art. 20 del Capitolato normativo. qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per procedere ad una nuova aggiudicazione.

#### ART 19. RECESSO.

L'Università si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le forniture già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole forniture eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto. Si applicano per quanto compatibili gli artt. 176 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### ART 20. FORO COMPETENTE.

Le controversie aventi ad oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. È esclusa la devoluzione ad arbitri.



ART 21. STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE.

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione e l'eventuale registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell'Appaltatore.

ART 22. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO.

L'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>. Il rapporto si risolverà di diritto nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati codici.

ART 23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

L'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e trattati ai fini dell'esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016), si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di



Firenze, Piazza San Marco n. 4, Firenze. Responsabile della protezione dei dati (Rpd) : dott. Massimo Benedetti . Le informazioni sulla politica dell'Ateneo relativa al trattamento dei dati sono reperibili sul sito <https://www.unifi.it/p11363.html>. I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge.

Allegati al presente contratto, che formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

- 1) Offerta Economica Accordo quadro;
- 2) Offerta economica Concessione;
- 3) Offerta tecnica (A Relazione Tecnica; B – Descrizione prodotti e certificazioni);
- 4) Schema del P.E.F. (piano economico e finanziario).

Letto, approvato e sottoscritto

L'anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta.

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE - IL DIRIGENTE dott. Massimo Benedetti)



PER L'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO - IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE (Alessandro Bisesti)